



# COMUNE DI LACCHIARELLA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

ORIGINALE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 2

DATA 05/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

L'anno **duemilaventuno**, addì **cinque** del mese di **Febbraio** alle ore **18:00**, nella Rocca Viscontea, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono stati convocati in seduta pubblica di Prima convocazione sessione ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
VIOLI ANTONELLA	Sindaco	Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO	Consigliere	Presente
GRASSO ANNA MARIA	Consigliere	Presente
ROPERTO STEFANO	Consigliere	Presente
BOSSI SERENA	Consigliere	Presente
TELLOLI ELENA	Consigliere	Presente
GENTILI ALFREDO	Consigliere	Presente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE	Consigliere	Presente
ANGOTTI LUCA MARIO	Consigliere	Presente
LOMBARDI MARCO	Consigliere	Presente
BRANDUARDI ALESSANDRO	Consigliere	Assente
RUOPPOLO CLARA	Consigliere	Presente
FORTUNALI ROBERTA	Consigliere	Assente

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale **Dott. Massimo Equizi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Ritenuto legale il numero degli intervenuti **Il Sindaco Antonella Violi**, assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Il Sindaco** comunica: Con la finanziaria 2020 è arrivato l'accorpamento di Imu e Tasi. Diciamo che più che definirlo accorpamento dovremmo parlare di abolizione dell'imposta sui servizi indivisibili. I servizi indivisibili sono quei servizi erogati dal Comune e utilizzati in generale da tutti i cittadini per i quali non è possibile individuare una utenza specifica, a differenza dei servizi cosiddetti "a domanda individuale" come l'asilo nido, il trasporto scolastico ecc. I servizi indivisibili sono, lo sapete bene, l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, del verde pubblico, l'anagrafe ecc.

L'accorpamento dell'Imu e della Tasi rispetta le esenzioni previste per la prima casa e, nel nostro caso, si chiede di deliberare l'approvazione delle aliquote Imu riconfermate nei valori del 2020.

**L'Assessore Telloli** precisa che si confermano anche per il 2021 le aliquote IMU nelle quali, a seguito della legge di bilancio del 2020, sono state incorporate le aliquote tasi .

Si conferma la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale con la sola esclusione degli immobili di cat. a/1 a/8 e a/9 sulle quali viene applicata l'aliquota minima del 4,9 %.

Alle abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea diretta di I° grado viene applicata l'aliquota del 4,6% con riduzione del 50% della base imponibile.

Ci riserviamo di definire successivamente le scadenze delle rate per il pagamento.

**La Consigliera Ruoppolo** chiede se considerato il momento difficile, per il lavoro precario e in generale per l'economia, è stata fatta una valutazione per la riduzione dell'IMU.

**Risponde l'Assessore Telloli** che nella stesura del bilancio, l'ipotesi non è stata valutata in quanto non possibile, perché l'imposta è già al minimo e bisogna garantire le coperture di bilancio.

Si dà atto dell'entrata in aula alle ore 18.07 del Consigliere Branduardi

Successivamente

## II CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**VISTO** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**DATO ATTO** che l'art. 106 comma 3bis del D.L. 34/2000 ha previsto il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali

**DATO ATTO** che il Decreto ministeriale 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 8/1/2021, ha previsto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lacchiarella, 23/03/2021

Il Vice Segretario Comunale

F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa

**VISTA** la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

**VISTA** la L. 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2021);

**CONSIDERATO** che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

**CONSIDERATO**, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;

- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;

- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;

- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste per legge ai fini TASI;

**CONSIDERATO** che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2021 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così esclusi dall'IMU  
come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.  
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili  
equiparati all'abitazione principale

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, 5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6  
A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite per mille o diminuzione fino all'azzeramento  
dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito  
in L. 214/2011

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1 per mille con possibilità di azzeramento  
9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L.  
133/1994

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

**CONSIDERATO** che, come riportato nell'art. 1 comma 741 lettera c) numero 6) della L. 160/2019, è possibile, su decisione del singolo comune, considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**CONSIDERATO** che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

**CONSIDERATO** che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere, entro il termine di adozione del bilancio di previsione, all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2021;

**CONSIDERATO** che, nel 2020, il Comune aveva previsto l'applicazione dell'IMU sulla base delle seguenti aliquote:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite ESCLUSI DALL' IMU dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale

Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 4,90 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative in Italia, ubicate nello stesso Comune 4,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile

Aliquota per gli immobili di categoria catastale C/1 ad uso strumentale per la propria attività o locati per la medesima finalità posseduti da soggetti che li utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locati (anche con contratti di locazione finanziaria c.d. leasing) per la medesima finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali 10,0 per mille

Aliquota per gli immobili di categoria catastale C/3 posseduti o locati (anche con contratti di locazione finanziaria c.d. leasing) ad imprese artigianali impiegati per l'esercizio dell'attività in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali 10,0 per mille

Aliquota per immobili di cat. A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 (escluse le pertinenze per le quali è applicabile invece l'Aliquota base) locati, a persone fisiche che in essi vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, con contratto registrato e comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali o con finita locazione conseguente a decreto di convalida di sfratto, fino alla liberazione dell'alloggio. 10,0 per mille

Aree edificabili 10,6 per mille

Terreni agricoli 9,7 per mille

Immobili di categoria D/10 e 1,0 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce) 2,5 per mille

Altri fabbricati 10,6 per mille

**CONSIDERATO** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2021 risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 24/07/2020;

**VISTO** l'art.42 del D.Lgs 267/2000;

**VISTI** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del Servizio Tributi;

**CON VOTI** nr 9 favorevoli e nr 3 astenuti (dai consiglieri Branduardi, Ruoppolo e Lombardi) resi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti.

**VISTO** l'esito della votazione;

### **DELIBERA**

- **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **DI APPROVARE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2021:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale **ESCLUSI DALL' IMU**

Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 4,90 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative in Italia, ubicate nello stesso Comune 4,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile

Aliquota per gli immobili di categoria catastale C/1 ad uso strumentale per la propria attività o locati per la medesima finalità posseduti da soggetti che li utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locati (anche con contratti di locazione finanziaria e.d. leasing) per la medesima finalità, in **condizioni di regolarità** 10,0 per mille

fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali

Aliquota per gli immobili di categoria catastale C/3 posseduti o locati (anche con contratti di locazione finanziaria c.d. leasing) ad imprese artigianali impiegati per l'esercizio dell'attività in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali 10,0 per mille

Aliquota per immobili di cat. A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 (escluse le pertinenze per le quali è applicabile invece l'Aliquota base) locati, a persone fisiche che in essi vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, con contratto registrato e comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali o con finita locazione conseguente a decreto di convalida di sfratto, fino alla liberazione dell'alloggio. 10,0 per mille

Aree edificabili 10,6 per mille

Terreni agricoli 9,7 per mille

Immobili di categoria D10 e 1,0 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce) 2,5 per mille

Altri fabbricati 10,6 per mille

- **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2021, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

- **DI CONSIDERARE**, come riportato nell'art. 1, comma 741, lett. c), num. 6) L. 160/2019, abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- **DI DARE ATTO** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2021 risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;

- **DI RISERVARSI**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;

- **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa

- **DI CONFERMARE** che, ai sensi dell'art. 15*bis* D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2021, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2021, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1 commi 756 e 757 della L. 160/2019.

### **SUCCESSIVAMENTE**

**CON SEPARATA VOTAZIONE**, con nr 9 favorevoli e nr 3 astenuti (consiglieri Branduardi, Ruoppolo e Lombardi) resi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti.

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li 21/01/2021

Il Responsabile del Settore Bilancio e  
Programmazione Econom  
Dr.ssa Emanuela Gavana

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li 21/01/2021

Responsabile del Settore Bilancio e  
Programmazione Economica  
Dr.ssa Emanuela Gavana

**PARERE DI CONFORMITA'**

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li 21/01/2021

Il Segretario Generale  
Dott. Massimo Equizi

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
Antonella Violi

**Il Segretario Generale**  
Dott. Massimo Equizi

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69*).

Lì, 16/02/2021

Il Segretario Generale  
**Dott. Massimo Equizi**

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

**Il Segretario Generale**  
Dott. Massimo Equizi